



6

Consorzio Esportatori Piacentini

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art.1 (Denominazione - Sede)

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. Cod. Civ., un consorzio con attività esterna denominato "Consorzio con attività esterna Esportatori Piacentini - CEPI".

Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "CEPI".

Il Consorzio ha sede in Piacenza.

Art.2 (Durata)

La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2039; la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

7


Art.3 (Scopo ed oggetto)

Il Consorzio non ha fini di lucro. Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Il Consorzio compie ogni altro atto - e conclude tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari - necessario od utile alla realizzazione dell'oggetto consortile; svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate.

TITOLO III

Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione dei consorziati- Intrasferibilità delle quote



Art.4 (Requisiti, e numero dei consorziati)

I consorziati devono essere piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del Codice Civile od imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443.

Si considerano piccole e medie le imprese industriali o commerciali che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di interventi di sostegno a favore dei Consorzi per il commercio estero. Il Consiglio Direttivo accerta in via preventiva e generalizzata, con apposita delibera, la normativa ed i parametri applicabili.

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore ad otto.

Art.5 (Ammissione dei consorziati)

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art.4, primo e secondo comma. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

I nuovi consorziati sono tenuti:

- a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in L.2.500.000. = (duemilionicinquecentomilalire. =).

Art.6 (Obblighi dei consorziati)

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

- a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio dall'Assemblea ordinaria;
- b) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;
- d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi:

- f) versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio; sull'importo delle eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio stesso;
- g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere, con il Consorzio;
- h) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- i) favorire gli interessi del Consorzio.



Art.7 (Recesso dei consorziati)

Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Art.8 (Trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di Consorzio.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

Art.9 (Esclusione del consorziato)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile od al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota, nell'ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo, o del contributo annuale;
- d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.10 (Accrescimento della quota)

Nei casi di recesso ed esclusione la quota di partecipazione del consorziato uscente si accresce proporzionalmente a quelle degli altri e nessuna somma, a qualsiasi titolo, è dovuta al consorziato receduto od escluso.

Art.11 (Trasferimento delle quote)

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, fermo il disposto del precedente art.8.

TITOLO IV

Fondo consortile - Esercizio sociale Divieto di distribuzione degli avanzi

Art.12 (Fondo consortile - fondi di riserva)

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalla quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione d'ammontare inferiore a L.2.500.000. = nè superiore al venti per cento del fondo consortile.

I fondi di riserva sono indivisibili, e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Art.13 (Esercizio sociale - Situazione patrimoniale)


L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite, che, assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso la cancelleria del Tribunale.

Art. 14 (Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.



TITOLO V

Organi consortili

Art.15 (Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art.16 (Assemblea dei consorziati)

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art.25.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, o in ogni altro luogo, purchè in provincia di Piacenza, dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonchè il luogo della riunione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o telefax, da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art.17 (Assemblea ordinaria)



L'Assemblea ordinaria:

a) approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite, che dovrà essere messo a disposizione dei consorziati almeno sette giorni prima della data di convocazione;

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 27;

d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

e) determina l'ammontare del contributo annuo;

f) nomina il Presidente del Collegio dei revisori, nonché un membro effettivo ed uno supplente del Collegio stesso;

g) determina il compenso per i componenti effettivi del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 13, terzo comma, del presente statuto.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati; in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

La votazione avviene a scrutinio segreto per le nomine relative a persone. Per delibere di altra natura si procede ugualmente a scrutinio segreto, laddove sia richiesto da almeno un terzo dei presenti o sia proposto dal Presidente.

Art.18 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, sulla compravendita di beni immobili, sulla responsabilità degli organi sociali, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a condizione che tale maggioranza rappresenti almeno un terzo dei consorziati.

Per il sistema di votazione vale quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.17.

Art.19 (Rappresentanza nell'Assemblea)

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di altri due consorziati.

Art.20 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di n.27 membri, di cui due terzi eletti dall'Assemblea ed un terzo nominato dagli Enti sostenitori di cui al successivo art.25.

Il Consiglio Direttivo può nominare altri suoi membri, fino ad un massimo di tre, chiamando a far parte del Consiglio medesimo persone che abbiano particolare competenza, capacità organizzativa e manageriale, o prestatore collaborazione per l'affermazione del Consorzio.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

In particolare spetta, al Consiglio Direttivo:

- eleggere, tra i suoi componenti eletti dall'Assemblea, il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio;
- redigere il progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;
- nominare il Direttore ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre.

E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.



La convocazione è fatta, mediante lettera o telegramma o telefax contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per il sistema di votazione vale quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 17; in caso di parità, in attuazione del disposto del comma precedente, che presiede rende palese il proprio voto.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un segretario incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine.

Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Art.21 (Presidente - Vicepresidente)


Il Presidente del Consorzio è nominato - secondo quanto stabilito dall'art.20 - dal Consiglio Direttivo tra i membri eletti dall'Assemblea e deve essere imprenditore consorziato od operare alle dipendenze di impresa consorziata; dura in carica tre anni ed è rieleggibile, per non più di due mandati consecutivi. Il Presidente che ha ricoperto due mandati consecutivi è rieleggibile per un terzo mandato consecutivo solo se consegue, in prima votazione, il 65% dei voti dei presenti.



17

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio, conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore, se nominato, alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, procure sia speciali che generali.



In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo per un triennio e salva la rieleggibilità.

Art.22 (Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, o su sua espressa delega approvata dal Consiglio Direttivo, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo può altresì delegare la rappresentanza e la firma sociale ad altro componente il Consiglio stesso.

Art.23 (Collegio dei revisori dei conti)

E' istituito il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, consorziati o non consorziati, nominati dall'Assemblea e dagli Enti sostenitori, l'Assemblea elegge il Presidente del Collegio.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio o adunanze dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, ove prescritto dal presente articolo, decade dall'ufficio e subentra il più anziano dei sindaci supplenti. Se il sindaco decaduto ricopriva la carica di Presidente, il Collegio, così ricostituito, elegge il nuovo Presidente provvisorio. I nuovi revisori durano in carica fino alla prima assemblea dei consorziati, la quale deve provvedere alla nomina dei nuovi sindaci effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

I revisori assistono alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione del progetto di bilancio e di conto economico. Il Presidente del Consiglio può invitarli ad assistere alle altre adunanze, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.

Art.24 (Personale del Consorzio)

Gli Organi del Consorzio, nell'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvalgono del Direttore, se nominato, del personale in forza al Consorzio e di eventuali collaboratori esterni. Le facoltà, le attribuzioni ed i poteri del Direttore sono determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Enti sostenitori



Art.25 (Enti sostenitori)

Gli enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli "enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti enti.

Gli enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio nè hanno diritto di votare in Assemblea.

Nominano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; nominano due membri del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui uno effettivo ed uno supplente.

TITOLO VII

Scioglimento del Consorzio - Regolamento - Clausola compromissoria - Rinvio al codice civile

Art.26 (Liquidazione - Scioglimento)

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Art.27 (Regolamento interno)

L'Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

Art.28 (Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall'altra parte ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri d'accordo, o in mancanza d'accordo dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Piacenza, che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.



Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e non sarà tenuto all'osservanza di alcuna regola di procedura, salvo il principio del contraddittorio.

Art.29 (Rinvio alle disposizioni del codice civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Io Dr. Vittorio Boscarelli Notaio in Pontedell'Olio certifico la presente copia conforme all'originata munito delle firme di legge. Consta di numero *M* fogli. Si rilascia per

PARTE

Pontedell'Olio, li *18/4/36*

[Handwritten signature]

